



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 7/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ
EMMECIUNO S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE
“VIDEOSTAR”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 36BIS, COMMA 1
LETT. G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN
RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AI PARAGRAFI 3.1, 4.1 E 4.4
LETT. B), DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN
COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMI 6 E 7, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 12-14 PROT. N.2014/20373)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 gennaio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 recante adozione del “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia delle funzioni in tema di comunicazioni nell’ambito della Regione Lombardia*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Co.Re.Com. Lombardia, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto n. 12/14 del 15 settembre 2014 ha contestato alla società EmmeCIUNO S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Videostar”, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 36 bis, comma 1, lett. g) del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, per la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive pregiudizievoli per lo sviluppo fisico o morale dei minori in data 11 novembre 2013 dalle ore 00:07 alle ore 13:57 e dalle ore 16:50 alle ore 17:05.

2. Deduzioni della società

In data 30 settembre 2014, la società Emmeciuno S.r.l. ha esperito l'accesso agli atti del procedimento ed, in data 8 ottobre 2014, ha inviato memorie difensive con le quali ha fornito i seguenti chiarimenti:

- i fatti oggetto di contestazione sono stati generati da un guasto tecnico che esclude in radice la configurabilità di un illecito amministrativo;
- si riscontra l'illegittimità del procedimento per carenza della titolarità del potere istruttorio in capo al Comitato Regionale delle Comunicazioni Lombardia, risultando scaduta la convenzione stipulata con l'Autorità per l'esercizio delle funzioni ad esso delegate in materia di comunicazioni;
- le immagini fisse andate in onda dopo le ore 07:00 non propongono ragazze "*discinte in atteggiamenti provocanti*" come asserito nell'atto di contestazione, bensì una ragazza in costume;
- non può contestarsi alla società Emmeciuno la violazione dell'articolo 36bis, co.1 lett.g) del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177, in quanto appare del tutto sproporzionato attribuire alla diffusione dell'immagine fissa di una ragazza in costume la capacità di arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori;
- per i fatti oggetto di contestazione non può essere prospettata alcuna violazione delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione tv e minori in quanto quest'ultimo non include tra le *comunicazioni commerciali* oggetto delle previsioni a tutela dei minori la categoria della "*televendita*", tipologia normativa in cui va inquadrato il programma mandato in onda da "Videostar";
- quanto alle condizioni economiche, si rappresenta che la Emmeciuno S.r.l. ha registrato nell'ultimo bilancio di esercizio una consistente perdita che sta mettendo a rischio la stessa sopravvivenza della società e pertanto l'irrogazione di una sanzione pecuniaria superiore al minimo edittale potrebbe portare al definitivo tracollo economico della stessa;
- a seguito del guasto riscontrato, che ha determinato il verificarsi dei fatti contestati per causa del tutto indipendente dalla volontà dell'emittente, è stato adottato un sistema di teleallarme volto ad evitare il ripetersi dell'accaduto;
- la società Emmeciuno non ha mai subito sanzioni per la violazione di disposizioni a tutela dei minori.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, con deliberazione n. 47 del 21 novembre 2014, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate, proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento sanzionatorio. Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 36 bis, comma 1, lett. g) del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177, in relazione al disposto di cui ai paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4 lett. b) del Codice di autoregolamentazione tv e minori, per la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive pregiudizievoli per lo sviluppo dei minori in data 11 novembre 2013 dalle ore 00:07 alle ore 13:57 e dalle ore 16:50 alle ore 17:05. Si ritiene, infatti, di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- la circostanza per la quale i fatti oggetto di contestazione sono stati generati da un guasto tecnico e sono avvenuti indipendentemente dalla volontà dell'emittente non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la consequenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombando, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente;
- riguardo all'asserita carenza di titolarità del Co.Re.Com. Lombardia in ordine all'istruttoria del procedimento, si osserva che la delega delle funzioni in materia di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione televisiva in ambito locale si intende tacitamente rinnovata alla scadenza della Convenzione stipulata con l'Autorità, deducendosi, conseguentemente, la piena legittimità degli atti istruttori posti in essere nel caso in esame dal citato Comitato;
- la propaganda televisiva in favore di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento mandata in onda da "Videostar" in data 11 novembre 2013, in quanto specificamente destinata alla promozione, e non all'offerta diretta, di servizi forniti a titolo oneroso, è riconducibile - nell'ambito della categoria delle *comunicazioni commerciali audiovisive* di cui agli artt. 2 e 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 - alla categoria della "*pubblicità televisiva*", tipologia normativa specificamente contemplata dal Codice di autoregolamentazione tv e minori nelle previsioni a tutela dei minori;
- tale pubblicità, in cui si esorta a comporre numerazioni telefoniche a sovrapprezzo (prefisso 899) per ottenere un servizio di intrattenimento a carattere erotico la cui fruizione è vietata ai minori di 18 anni, e le scene, sia fisse che in movimento, in essa rappresentate - in cui le protagoniste, in indumenti intimi, esibiscono il proprio corpo in pose ed atteggiamenti sensuali, accompagnate da scritte poste in sovrimpressione aventi chiaro riferimento alla sfera sessuale (es: "*ragazze vogliose*", "*mature eccitate*", "*favole piccanti*") - appaiono inidonee, per i contenuti veicolati, alla visione da parte dei minorenni, rappresentando fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi;
- l'articolo 36 bis, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pone un divieto assoluto di trasmettere comunicazioni commerciali audiovisive che possano arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori e pertanto tale trasmissione è da considerarsi illecita sia se mandata in onda nella fascia oraria diurna, sia qualora venga programmata nel corso della notte senza accorgimenti tecnici atti ad escluderne la visione al pubblico dei minori;
- ai sensi delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., le imprese televisive nella fascia oraria "protetta" di programmazione, tra le ore 16:00 e le ore 19:00, sono tenute ad effettuare "*un controllo particolare sia sulla programmazione, sia sui promo, i trailer e la pubblicità*" (paragrafo 3.1 del Codice), a "*non trasmettere pubblicità che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi*" (paragrafo 4.1 del Codice) e ad "*evitare la pubblicità in favore di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di*

intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti” (paragrafo 4.4 lettera b) del Codice);

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) a euro 70.000,00 (euro settantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 7.500/00 (euro settemilacinquecento/00), pari ad una volta e mezzo il minimo edittale, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Sebbene in linea teorica il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata debba ritenersi di grave entità, stante la evidente e pervasiva natura pregiudizievole per lo sviluppo fisico e morale dei minori del contenuto delle comunicazioni commerciali oggetto di contestazione, la stessa si valuta di media entità in considerazione del limitato periodo di tempo (dalle ore 16:50 alle ore 17:05) in cui i messaggi promozionali hanno occupato la fascia oraria c.d. “protetta”, in cui si presume che il pubblico dei minori non sia supportato dalla presenza di un adulto e, conseguentemente, dei contenuti effetti pregiudizievoli per gli utenti finali;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Si prende atto della dichiarazione della società Emmeciuno S.r.l., secondo la quale, a seguito del guasto riscontrato, che ha determinato il verificarsi dei fatti contestati, la stessa si è dotata di apparecchiatura tecnica idonea a prevenire il ripetersi dell'accaduto;

C. Personalità dell'agente

Si considera che la trasmissione oggetto di contestazione è andata in onda per motivi indipendenti dalla volontà dell'agente e che la società Emmeciuno S.r.l. ha cooperato in modo efficace all'attività istruttoria oltre a non aver subito ulteriori sanzioni per violazione delle disposizioni a tutela dei minori;

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione delle risultanze del bilancio di esercizio relativo all'anno 2013 allegato alla citata nota dell'8 ottobre 2014, dalle quali si riscontra una consistente perdita economica da parte della Società Emmeciuno S.r.l. rispetto all'esercizio dell'anno precedente, non risultano tali da consentire l'applicazione di una sanzione pecuniaria superiore a quella sopra determinata.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Emmeciuno S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Videostar con sede in Crema (CR), via C. Urbino n. 11, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 36 *bis*, comma 1, *lett. g*) del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui ai paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4 *lett. b*) del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n.7/15/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest'Autorità in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n.7/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani